



10 21853  
CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri

709/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 333 /DA del 15 GIU 2023

**Oggetto: Contenzioso La Torre Giovanni/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cristina Bisignano**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 161/23 tra le parti La Torre Giovanni /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 642/23 del 28/04/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 930,00 oltre interessi per € 29,85, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 600,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 855,73 da distrarsi all'avv. Cristina Bisignano, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.815,58;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.815,58 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 642/23 del 28/04/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 959,85 in favore di La Torre Giovanni nato a Messina il 16/06/67 c.f. LTRGNN77H16F158A tramite bonifico sul c/c IBAN IT02T 03062 34210 000002 503625 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 855,73 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cristina Bisignano nata a Messina il 9/03/72 c.f. BSGCST72C49F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT82D 05036 16501 CC0691 820476 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff.  
ing. Dario Costantino*

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n°161/2023 Reg. Gen. decisa all'udienza del 28 Aprile 2023

**T R A**

**LA TORRE GIOVANNI** residente a Messina ( C.F. LTRGNN77H16F158A ) dom.to, rapp.to e difeso dall'Avv. **CRISTINA BISIGNANO** con studio in Messina, Piazza F. Maurolico, 7

**ATTORE**

**C O N T R O**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t., dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. **GELTRUDE BONURA** con studio in gela, C.so V. Emanuele, 161

**CONVENUTO**

**OGGETTO: Risarcimento danni.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 09.11.22 per l'udienza del 16.01.2023 LA TORRE GIOVANNI, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/20 direzione ME - PA. L'attore precisava che il giorno 07.02.2020 alle ore 08,05 circa mentre alla guida della propria autovettura **OPEL MERIVA TG EC450CG** percorreva l'autostrada A/20 in direzione ME - PA, giunta all'interno della galleria " San Biagio ", il mezzo veniva colpito da pietrisco staccatosi dalla volta del tetto della galleria.

Sul posto interveniva la Polizia Stradale che accertavano il danno e redigevano apposito rapporto di incidente.

L'autovettura subiva danni quantificati in € 930,85 giusta perizia allegata in atti. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con pec del 07.09.2020 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni, comprensivi di fermo tecnico e perizia.

Si costituiva il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché

64/2/23  
161/23  
6420/23

infondata in fatto ed in diritto evidenziando la mancanza di prova dell'accaduto; la mancata riconducibilità del danno al sinistro.

All'udienza 28.04.23 espletata la prova testimoniale, la causa veniva posta in decisione.

### Motivi della decisione

**La domanda di parte attrice è fondata e viene pertanto accolta.**

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilire se, a fronte del "distacco di calcinacci dal soffitto di una galleria con danni ad un'autovettura", possa trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.

Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione



custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel merito la responsabilità è stata pienamente dimostrata con la prova testimoniale in quanto il Teste **SCIACCA SALVATORE** ( Assistente Capo della Polstrada ) ha così dichiarato: *"... confermo il rapporto a mia firma rappresentando di essere intervenuto subito dopo il sinistro; abbiamo rilevato la presenza di calcinacci sul posto indicato dall'utente e vi erano polveri di calcinacci sulle spazzole del tergicristallo della vettura danneggiata "*. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste **MARCHESE GIUSEPPE** Ass. Capo della Polstrada e di **BIAGIO IRRERA** interrogati il 28.04.23. Il teste **LUCA' SERGIO** ha confermato la perizia depositati in atti di € 930,85.

E' bene evidenziare che l'autostrada PA - ME e viceversa è in pessime condizioni di manutenzione; vi sono cambi di carreggiata, buche sull'asfalto; cadute di intonaco dalle volte delle gallerie che negli anni hanno causato innumerevoli incidenti. Onde non vi è dubbio in ordine all'effettiva verifica del fatto così come allegato dall'attore. E di esso non può che rispondere il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa . Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Alla luce di quanto detto sin ora esistendo in atti solo un preventivo, questo Giudice liquida in via equitativa la somma di € 930,00 per danni al mezzo oltre interessi legali dal di del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata da **LA TORRE GIOVANNI** e, per l'effetto, **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p. al pagamento nei confronti dello stesso della somma di **€ 930,00** per danni al mezzo oltre interessi legali dal di del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto;
- 2) **CONDANNA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi **€ 600,00**, di cui **€ 43,00** per c.u., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 28.04.23

**Il Giudice di Pace**

(Avv. Paolo Curro)



Depositato in Cancelleria  
11.05.2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. ssa Patrizia LARDO



# STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA BISIGNANO  
cribisignano@libero.it

AVV. ANTONINO CACIA  
ninocacia@hotmail.com

AVV. RITA LUCÀ  
avvocato@ritaluca.it

AVV. GABRIELE LOMBARDO  
avv.gabrielelombardo@gmail.com

AVV. VALERIA BISIGNANO  
valebisi@live.it

AVV. GABRIELLA DEPASQUALE  
gabrielladepasquale90@gmail.com

*Messina, 22 maggio 2023*

*Gentile Signora  
Avv. Gertrude Bonura*

***Oggetto: La Torre Giovanni c Consorzio Autostrade  
Siciliane; sentenza n. 642/2023 del Giudice di Pace di  
Messina.***

Nell'interesse del sig. La Torre Giovanni declino qui di seguito  
gli importi dovuti in forza della sentenza in oggetto e che si allega

**per il sig. La Torre l'importo di €. 959,85** quale risarcimento  
danni al mezzo liquidato dal Giudice, comprensivo di € 29,85 quali

interessi legali dal fatto ad oggi da corrispondersi sul conto corrente presso conto corrente di cui si declina di seguito codice IT 02 T 030623 421000 0002 503625.

**Per lo scrivente procuratore distrattario è dovuto l'importo di €. 727,62 comprensivo di spese, spese generali, iva e cpa da corrispondere a mezzo bonifico su conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa: IT82D0503616501CC0691820476 come da fattura che si allega.**

**Preciso che in caso di mancata esecuzione della sentenza entro sette giorni dalla presente procederò alla notifica del titolo in forma esecutiva**

**Resto in attesa di riscontro e porgo**

**Cordiali Saluti**

**(Avv. Cristina Bisignano)**

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02159540836 Codice fiscale: BSGCST72C49F158O Cognome nome: BISIGNANO CRISTINA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: PIAZZA FRANCESCO MAUROLICO 7 Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98122 Nazione: IT Email: cribisignano@gmail.com	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: LTRGNN77H16F158A Cognome nome: LA TORRE GIOVANNI Indirizzo: VIA CUMIA SN Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98100 Nazione: IT Pec: ltrgnn77h16f158a
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 parcella		PR/39	19-05-2023	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	ONORARIO PER GIUDIZIO GDP MESSINA SOLVENTE CAS	1,00	557,00			22,00	557,00
	SPESE GENERALI 15% SU ONORARIO	1,00	83,55			22,00	83,55
	RIMBORSO SPESE ESENTI	1,00	43,00			N1	43,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	640,55	4,00		22,00	25,62

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00	0,00	0,00	666,17	146,56
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N1	0,00	0,00	43,00	0
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
			0,00	855,73	

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	128,11

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	Beneficiario CRISTINA BISIGNANO IBAN IT82D0503616501CC0691820476 Sconto anticipato 0,00		727,62